

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA PICCOLI
SORRISI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENZANO DI LUCANIA PZ VIA
MESSINA 22

Numero REA: PZ - 145665

Codice fiscale: 01941390765

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	mia interpellanza lo approvano e lo dichiarano conforme alla	
	loro volontà. Consta di fogli quattro uso bollo scritti in	
	parte con sistema informatico ed in parte di mio pugno su	
	tredici facciate intere e sulla presente fin qui. Viene	
	sottoscritto dalle parti e da me notaio alle ore diciannove	
	e minuti dieci.	
	FIRMATO: Adriana DELL'AGLI, VINCENZA CARAMUTO, Franca	
	FALANGA, FILOMENA ROMANIELLO, NOTAIO (SIGILLO)	
	STATUTO	
	"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
	PICCOLI SORRISI"	
	Denominazione - sede - durata	
	Art. 1	
	E' costituita la Cooperativa Sociale "SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA PICCOLI SORRISI"	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane con sede a Roma, alla competente Federazione	
	Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione	
	Regionale di Basilicata.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice	
	della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali	
	e della Vita Associativa di Federsolidarietà -	
	Confcooperative, quali allegati e parte integrante dello	
	Statuto.	

	Art. 2	
	La Cooperativa ha sede in Genzano di Lucania (PZ), Via	
	Messina numero 22.	
	Con delibera degli organi competenti possono essere	
	istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze.	
	Art. 3	
	La durata della Cooperativa sociale è fissata al 31	
	(trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). Tale termine può	
	essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria	
	anche prima della scadenza.	
	Scopo ed oggetto	
	Art.4	
	La cooperativa non ha scopo di lucro e si ispira a principi	
	quali la mutualità, la solidarietà, la democrazia,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,	
	un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche che sono alla base del movimento cooperativo ed in	
	rapporto ad esso agisce.	
	Alla luce dei principi che riguardano il rispetto, la	
	dignità ed i bisogni della persona, si pone come obiettivo	
	generale strategico di fondo, ai sensi dell'art. 1 della L.	
	n. 381/ del 1991, l'interesse generale della comunità, la	
	promozione umana e l'inclusione sociale dei cittadini.	

	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo	
	l'interesse dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente e sussidiariamente con altri enti cooperativi e	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed	
	internazionale.	
	Art. 5	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari e educativi orientati in	
	via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni	
	dell'infanzia, dell'adolescenza, della famiglia, degli	
	anziani, dei disabili, dei pazienti psichiatrici e dei	
	soggetti svantaggiati in genere, con particolare attenzione	
	a quelli in condizioni di difficoltà sociale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	impiegando principalmente soci lavoratori, attuando	
	l'autogestione dell'impresa e dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. A tal fine, la	
	Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,	
	stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata	
	o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i	
	rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.	
	Possono altresì impiegati soggetti volontari e nell'ambito	

	dello svolgimento del servizio civile volontario,	
	disciplinato dalla Legge 64/2001.	
	La Cooperativa ha per oggetto:	
	- interventi finalizzati all'accessibilità e all'utilizzo	
	consapevole di internet e delle tecnologie digitali in tutte	
	le età della vita;	
	- servizi di doposcuola per studenti delle scuole di ogni	
	ordine e grado, con l'utilizzo di ITC e strumenti digitali,	
	finalizzati al successo scolastico e formativo;	
	- interventi, anche per conto di enti locali o privati,	
	finalizzati alla conoscenza, alla ricerca scientifica e alla	
	diagnosi dei Disturbi Specifici di Apprendimento e di tutte	
	le difficoltà di apprendimento rilevabili in età prescolare	
	e scolare;	
	- attività di doposcuola, laboratori e campus per bambini e	
	ragazzi con DSA, finalizzate alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e formativa;	
	- interventi di consulenza e formazione nelle scuole di ogni	
	ordine e grado;	
	- studi e verifiche dei bisogni territoriali mediante	
	ricerche di tipo statistico e sociologico;	
	- laboratori per le competenze digitali e sul web, di arte,	
	musica, danza, filosofia e lingue straniere;	
	- servizi e prestazioni afferenti all'area psicologica	
	rivolti a singoli e a gruppi, effettuati anche presso scuole	

	e sedi di altre organizzazioni sia pubbliche, sia private:	
	consulenza, sostegno e terapia psicologiche, mediazione	
	familiare, supervisioni, arteterapia, consulenze pedagogiche	
	e psicopedagogiche, psicologia scolastica, assistenza	
	sociale;	
	- servizi e attività di sostegno alla genitorialità;	
	- attività e servizi estivi per l'infanzia e l'adolescenza;	
	gestione di spazi destinati ai bambini, con attività	
	ludiche, educative e di socializzazione;	
	- interventi di educazione allo sport, alla corretta	
	alimentazione e a stili di vita sani, a contatto con la	
	natura;	
	- interventi di educazione alla legalità e di promozione	
	della cittadinanza attiva;	
	- attività di orientamento, istruzione e formazione rivolte	
	a tutti i cittadini, prestando particolare attenzione a	
	coloro che incontrano difficoltà nell'accesso ad opportunità	
	formative e ad entrare o permanere nel mondo del lavoro;	
	interventi finalizzati a promuovere e sostenere lo sviluppo	
	dei sistemi territoriali dell'istruzione, della formazione,	
	del lavoro e dei servizi per l'inclusione sociale;	
	- attività di Educazione degli Adulti e di formazione non	
	formale che incrementino: l'alfabetizzazione, le competenze	
	alfabetiche funzionali, le competenze matematiche	
	funzionali, le capacità di analisi e soluzione di problemi	

	(problem solving), l'alfabetizzazione digitale e	
	linguistica, le competenze sociali (come fiducia in sé,	
	autodeterminazione, capacità di rischiare, autonomia, ecc.),	
	le competenze trasversali (imparare ad imparare);	
	- analisi fabbisogni, progettazione, consulenza,	
	monitoraggio e valutazione, pubblicizzazione e diffusione,	
	animazione territoriale e altri servizi finalizzati alla	
	realizzazione di interventi educativi e formativi;	
	- partecipazione a percorsi, bandi, progetti con realtà	
	pubbliche o private, associative o imprenditoriali, su scala	
	regionale, nazionale o europea che rientrino negli scopi	
	della Cooperativa e non ne contraddicano lo spirito;	
	- servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire	
	l'integrazione sociale di cittadini immigrati;	
	- attività di produzione, pubblicazione e diffusione	
	editoriale e multimediale di materiale formativo e	
	informativo, libri, ebook, riviste anche online, pieghevoli,	
	siti internet, profili social media, softwares dedicati e	
	applicazioni per smartphone e tablet, inerenti l'oggetto	
	sociale;	
	- gestione di attività culturali nell'ambito delle arti	
	visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della	
	comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche	
	sociali, nonché iniziative e centri sportivi, turistici e	
	ricreativi;	

	- attività di turismo sociale;	
	- assistenza a degenti presso ospedali, case di cura e di	
	riposo, centri di riabilitazione, presidi sanitari estivi e	
	luoghi di villeggiatura;	
	- assistenza domiciliare di ogni tipo in particolare rivolta	
	ai minori, agli handicappati, agli anziani, ai malati in	
	genere, impegnandosi perciò che attiene ad un'esistenza sana	
	e dignitosa ed inserita nel contesto sociale;	
	- assistenza agli handicappati in tutti i tipi di scuola	
	pubblica e privata, differenziata o parificata e nei centri	
	di addestramento professionale; assistenza nelle sedi in cui	
	handicappati abili esercitano attività lavorative e	
	professionali;	
	- assistenza e animazione in comunità, alloggio, comunità	
	terapeutiche e di convivenza, centri sociali di accoglienza	
	diurni, estivi o permanenti, centri di rieducazione	
	psico-fisica, strutture protette, case famiglia, consultori	
	familiari e centri sportivi educativi e agrituristici;	
	- animazione comunitaria ed educativa, attraverso una	
	programmazione partecipata in collaborazione con le	
	istituzioni pubbliche e private ed in primo luogo la	
	scuola, nei tempi scolastici e parascolastici e di quei	
	centri di animazione o realtà comunitarie presenti, come	
	centri giovanili di quartiere, centri ricreativi, soggiorni	
	educativi di vacanze per preadolescenti, giovani e gruppi di	

	famiglie;	
	- animazioni culturali per giovani, lavoratori, comitive di	
	turisti, attraverso centri di lettura e documentazione,	
	mostre, convegni, cineforum, manifestazioni e spettacoli,	
	anche in collaborazione con l'ente pubblico;	
	- conduzione e gestione di asili nido e scuole materne	
	pubbliche e private e servizio di accompagnamento anche sui	
	mezzi pubblici di trasporto;	
	- conduzione e gestione mense scolastiche di strutture	
	pubbliche o private;	
	- attività di manutenzione e pulizia di strutture private o	
	pubbliche, anche non direttamente riguardanti il settore	
	dell'assistenza;	
	- gestione di strutture sportive e turistiche ed	
	agrituristiche volte all'accoglienza e alla socializzazione	
	di giovani, bambini ed anziani; organizzazione di mostre e	
	fiere.	
	In particolare, in relazione all'oggetto sociale, la	
	Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi, le seguenti attività	
	socio-sanitarie ed educative, suddivise per le aree "Minori,	
	adolescenti, giovani", "Anziani", "Disabili e Pazienti	
	Psichiatrici", "Nuove povertà ed emarginazione sociale",	
	"Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze", ai sensi	
	e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n. 381. E	

	quindi:	
	Area minori, adolescenti e giovani:	
	• Gestione di strutture scolastiche ed extrascolastiche	
	educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza:	
	- asili nido per l'accoglienza continuativa e quotidiana di	
	bambini di età non superiore a 3 anni;	
	- baby Park;	
	- ludoteche e spazi aperti, quali luoghi destinati ai	
	bambini con orari ridotti e/o frequenze diversificate,	
	comunque denominati, con proposte di attività di gioco e	
	socializzazione;	
	- centri per l'accoglienza dei bambini insieme ai loro	
	genitori o altri adulti accompagnatori in una logica di	
	corresponsabilità tra professionisti e familiari;	
	- centri di aggregazione per preadolescenti e	
	adolescenti, finalizzati alla loro socializzazione e	
	ricreazione;	
	- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e	
	di orientamento scolastico;	
	• gestione di servizi di vacanza per bambini e ragazzi;	
	• gestione di attività educativa di strada e, di	
	animazione del territorio, rivolte al coinvolgimento di	
	bambini e adolescenti, finalizzate alla consapevolezza da	
	parte dei destinatari del proprio ruolo nella comunità e,	
	alla loro partecipazione alla vita di questa;	

	• gestione del servizio di assistenza domiciliare	
	educativa realizzata presso il domicilio di famiglie al cui	
	interno vi sono bambini e adolescenti;	
	• gestione di servizi presso il domicilio messo a	
	disposizione da famiglie per l'accoglienza continuativa e	
	stabile dei bambini, in collaborazione con educatori;	
	• gestione di spazi di incontro tra genitori:	
	- per promuovere occasioni di informazione e formazione,	
	consulenza, scambi di mutuo aiuto;	
	- per realizzare interventi di sostegno alla genitorialità;	
	- per interventi di mediazione familiare;	
	- per interventi contro i maltrattamenti, la violenza,	
	l'abuso;	
	- per interventi in favore delle madri ed dei padri detenuti;	
	• gestione di interventi in favore di bambini e	
	adolescenti malati e ospedalizzati.	
	Area anziani:	
	• Servizio di assistenza domiciliare per anziani.	
	• Assistenza domiciliare infermieristica.	
	• Telesoccorso e teleassistenza.	
	• Convenzioni con centri di medicina specialistica e	
	singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un	
	elevato grado di tutela della salute e della qualità della	
	vita.	
	• Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi	

	socio-sanitari.	
	• Gestione di Residenze Socio Assistenziali.	
	• Centri diurni integrati.	
	• Servizi di riabilitazione anche domiciliare,	
	• Ogni genere di servizio culturale, di animazione,	
	ricreativo per anziani.	
	• Servizi di consulenza e segretariato sociale per	
	anziani.	
	Area disabili e pazienti psichiatrici:	
	• Centri socio educativi diurni per disabili e pazienti	
	psichiatrici.	
	• Centri residenziali per disabili e pazienti	
	psichiatrici.	
	• Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza.	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle	
	comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale.	
	• Servizi per la formazione e per l'integrazione sociale	
	dei disabili e dei pazienti psichiatrici.	
	• Interventi di sostegno e consulenza alla famiglia dei	
	disabili e dei pazienti psichiatrici.	
	• Servizi di supporto all'inserimento lavorativo e	
	gestione attività produttive a fini ergoterapici.	

	Area nuove povertà ed emarginazione sociale:	
	• Azioni preventive del disagio sociale,	
	• Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul	
	territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto	
	intervento, interventi di assistenza ai malati terminali.	
	• Centri di ascolto, orientamento, educazione e sostegno	
	psicologico.	
	• Strutture residenziali o semiresidenziali, quali	
	dormitori, centri diurni, comunità protette per soggetti in	
	situazione di povertà nonché extracomunitari.	
	• Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali	
	ambulatori, reparti ospedalieri, centri di	
	disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.	
	• Organizzazione di prestazioni presso ospedali,	
	istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di	
	base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade,	
	abitazioni private, servizi pubblici.	
	• Sostegno e reinserimento sociale di soggetti a	
	rischio, in situazione di povertà nonché extracomunitari.	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze:	
	• Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di	
	assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e	
	nei modi ritenuti utili per il recupero della persona	
	tossicodipendente e/o alcol dipendente.	
	• Attività e servizi di assistenza domiciliare.	

	• Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati.	
	• Servizi e centri di riabilitazione.	
	• Centri diurni ed altre strutture con carattere	
	animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale.	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle	
	comunità locali.	
	• Attività produttive, attribuendo alle stesse una	
	valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate	
	all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la	
	cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto,	
	attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i	
	propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o	
	privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei	
	propri prodotti.	
	• Campagne di sensibilizzazione e di informazione.	
	• Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze	
	illecite e lecite.	
	La Cooperativa può, inoltre, ai sensi delle vigenti norme in	

	materia di servizi socio-sanitari e educativi:	
	- progettare e gestire, in proprio o in nome e per conto	
	di Enti pubblici e privati, interventi, spazi e strutture di	
	animazione orientate al tempo libero: centri di aggregazione	
	sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri	
	vacanza, biblioteche informatizzate e non, centri culturali	
	con particolare riferimento ai progetti ed alle azioni	
	promosse dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea;	
	- progettare e realizzare, in proprio o per conto di Enti	
	pubblici e privati, programmi ed iniziative con prevalente	
	interesse per la promozione sociale e culturale dei soggetti	
	svantaggiati; interventi educativo-formativi con scuole,	
	associazioni e gruppi giovanili; consulenze	
	psico-pedagogiche;	
	- organizzare e gestire attività di informazione ed	
	orientamento scolastico e professionale;	
	- realizzare percorsi di qualificazione e aggiornamento	
	professionale dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori	
	della cooperativa.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 1/1991),	
	commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui	
	alla Legge 197/1991) necessarie od utili alla realizzazione	

	degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa	
	l'istituzione, costruzione acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le attività di cui sopra saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà istituire diverse sezioni di lavoro in	
	relazione agli specifici campi di attività. Per il	
	raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella degli altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo	
	a Consorzi e ad altre organizzazioni, risultato	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali nonne modificative	
	ed integrative nonché assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie	

	all'attività sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a società in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi. Rispetto alle stesse Imprese la	
	Cooperativa potrà partecipare alla loro attività concedendo	
	all'occorrenza, prestiti e fideiussioni; contrarre mutui,	
	aperture di linee di credito in c/c e qualsiasi forma di	
	finanziamento con Istituti di credito e società finanziarie;	
	richiedere ed utilizzare le provvidenze, finanziamenti e	
	contributi disposti dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e	
	da Enti Locali.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E'	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	Inoltre, la Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione ed in particolare acquistare,	
	permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o	
	legato, affittare beni immobili, mobili ed oggetti di	
	arredamento, nonché denaro e sovvenzioni in qualsiasi	

	genere, amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà	
	scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e	
	gestione di tutto quanto previsto dall'oggetto sociale.	
	Soci	
	Art. 6	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando	
	alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.	
	I soci sono obbligati a promuovere comportamenti	
	imprenditoriali, stili educativi e orientamenti culturali ed	
	etici conformi al Codice della Qualità Cooperativa, dei	
	Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di	
	Federsolidarietà – Confcooperative.	
	Art. 7	
	Possono essere soci persone fisiche o giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori che svolgono la loro attività per il	
	raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione	
	le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di	
	attività ed al volume di lavoro disponibile;	
	b) soci fruitori che usufruiscono, direttamente o	

	indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	nell'organizzazione dei servizi o nella gestione della	
	cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991;	
	d) soci sovventori che partecipano a programmi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai quali spetta una remunerazione	
	non superiore a 2 punti percentuali rispetto a quella	
	stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli	
	utili; all'atto dello scioglimento della cooperativa le	
	azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	Possono altresì essere associate persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 8	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare	
	l'impegno all'osservanza delle disposizioni contenute in	
	questo Statuto e nei regolamenti interni e, di sottostare	

	alle deliberazioni degli organi sociali e nella quale	
	indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e	
	attività svolta;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico -	
	professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere in	
	Cooperativa;	
	d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello	
	Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle	
	delibere prese dagli organi sociali	
	Nel caso di persona giuridica che intende associarsi alla	
	Cooperativa, questa dovrà presentare domanda sottoscritta	
	dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di	
	costituzione;	
	b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello	
	Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle	
	delibere prese dagli organi sociali.	
	Alla domanda vanno allegati: copia dello Statuto vigente;	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal	

	Consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto	
	utile alla valutazione della domanda di adesione.	
	Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa	
	è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a	
	comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	
	Art. 9	
	Al nuovo socio ammesso potrà essere richiesta, oltre	
	l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma a	
	titolo di sovrapprezzo da determinarsi dal Consiglio di	
	amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Art. 10	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide	
	il Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare	
	il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da	
	farsi all'interessato.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle	
	azioni all'atto della sottoscrizione.	
	Art. 11	
	I soci sono obbligati:	

	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e	
	dell'eventuale sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le	
	delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di	
	amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività sociale, in relazione alla	
	categoria di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti	
	da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta	
	del Consiglio di amministrazione;	
	d) a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie	
	capacità professionali anche in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa.	
	La previsione del precedente punto d) si applica ai soli	
	soci prestatori.	
	Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del	
	presente Statuto, non è consentito ai soci, ancorché non	
	titolari di rapporto ulteriore di lavoro, di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative ovvero di fare parte	
	della base sociale di altre società che perseguano similari	
	scopi sociali o che comunque esplichino attività nel	
	medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico	
	assenso scritto del Consiglio di amministrazione. E' altresì	
	vietato al socio prestatore di effettuare attività di	

	lavoro, comunque retribuito, a favore di terzi esercenti	
	imprese che operano nel medesimo settore	
	economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere	
	attività in proprio concorrenti con quelle della	
	Cooperativa, salvo specifico assenso scritto del Consiglio	
	di amministrazione.	
	Art. 12	
	La qualità di socio si perde per morte, recesso ed	
	esclusione, decadenza nonché per liquidazione o fallimento.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con	
	gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che	
	assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte	
	alla società. In difetto di tale designazione si applica	
	l'art. 2347, II e III comma, del c.c.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono	
	rimborsate al socio o agli aventi diritto, sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie,	
	limitatamente al socio e, comunque per un valore non	
	superiore a quello nominale, fatte salve le rivalutazioni di	
	cui all'art. 20.	
	Il Consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di	
	garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino	
	a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.	

	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, entro e	
	non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma	
	precedente. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti	
	ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti	
	saranno devolute al fondo di riserva.	
	Art. 13	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 CC. può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;	
	b) che non si trovi più in condizione, per comprovati motivi	
	di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato	
	momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità e	
	qualità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa	
	ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio nel	
	regolamento aziendale.	
	Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per	
	un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine,	
	deve comunicare il recesso almeno 6 (sei) mesi prima della	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della	
	legge, legittimano il recesso, come pure decidere sulle	

	domande di recesso avanzate dal socio che non intende più	
	partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.	
	Art. 14	
	Il Consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei	
	confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status	
	connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e	
	precisamente:	
	- i soci dichiarati interdetti, inabilitati o falliti	
	durante il corso del rapporto associativo;	
	- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la loro opera a favore della Cooperativa;	
	- i soci fruitori che non usufruiscono più dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Art. 15	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di	
	amministrazione può escludere il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto	
	di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine	
	alla società, oppure sia causa di dissidi o di disordini tra	
	i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali;	
	c) contravvenendo ai divieti di cui all'ultimo comma	

	dell'articolo 11, svolge attività in contrasto o concorrente	
	con quella della società, senza la preventiva autorizzazione	
	scritta del Consiglio di amministrazione;	
	d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei	
	regolamenti o nelle deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli	
	obblighi a qualsiasi titolo verso la società;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi	
	mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da	
	compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il	
	rapporto sociale;	
	g) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali, dimostri completo disinteresse verso la propria	
	permanenza nella società, disertando senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Nei casi indicati ai numeri d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola e, l'esclusione, compatibilmente con la	
	natura della inadempienza o inosservanza contestate, potrà	
	aver luogo solo trascorso un congruo termine da detto invito	
	e sempreché il socio si mantenga inadempiente.	
	Art. 16	

	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	norma degli articoli 13, 14 e 15 devono essere comunicate a	
	mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la	
	facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale.	
	Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	Patrimonio sociale - azioni	
	Art. 17	
	Il patrimonio della Società è formato:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore	
	nominale ciascuna pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero	
	zero)	
	- dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato	
	da un numero illimitato di azioni nominative dal valore	
	nominale di Euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci	
	sovventori;	
	b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle	
	eccedenze attive di bilancio e dalle azioni sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o	
	decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma	
	dell'art. 12;	
	c) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile,	

	costituito da qualunque altro importo che pervenga alla	
	Cooperativa per atto di liberalità, lasciti o per contributi	
	in conto capitale da enti pubblici o privati;	
	d) dal fondo costituito per l'accantonamento del	
	sovrapprezzo delle azioni di cui all'art. 9.	
	Art. 18	
	Le quote sociali non possono essere trasferite in proprietà	
	né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso	
	la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Bilancio e relazione degli amministratori - Destinazione	
	delle eccedenze attive di bilancio	
	Art. 19	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Art. 20	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa	
	vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della	
	gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a	
	quanto disposto dalle leggi vigenti, deve illustrare	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici	

	prodotti a vantaggio delle persone in favore delle quali la	
	Cooperativa opera, dei soci, e della comunità territoriale.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione	
	sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa	
	rispetto allo scopo sociale.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera B)	
	della Legge n°142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	Nessun dividendo può essere distribuito ai soci, pertanto,	
	l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere	
	destinata al fondo riserva indivisibile, dedotta:	
	- la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici	
	per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura e con le modalità previste dalla legge;	
	- una quota che, nella misura consentita dalla legge n. 59	
	del 31.01.1992 e successive norme modificative ed	
	integrative, potrà essere destinata dall'Assemblea alla	
	rivalutazione delle azioni. In ogni caso le riserve non sono	
	ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né	
	all'atto dello scioglimento.	
	Organi sociali	
	Art. 21	
	Sono organi della Cooperativa:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando la sua costituzione sia	
	obbligatoria per legge.	
	A) Assemblea dei Soci	
	Art. 22	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari	
	esigenze lo richiedano, entro sei mesi, per l'approvazione	
	del bilancio.	
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa	
	devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno	
	quindici giorni prima della data dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:	
	a) nominare gli amministratori;	
	b) nominare i sindaci e il Presidente del Collegio	
	sindacale, quando previsti dallo Statuto o dalla legge;	
	c) determinare l'eventuale compenso degli amministratori e	
	dei sindaci, se esistenti;	
	d) trattare tutti gli altri soggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) deliberare sull'eventuale responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	f) erogare, compatibilmente con la situazione economica	

	dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alla	
	lettera a) e b) dell'articolo 3 della Legge n°142/2001;	
	g) approvare il regolamento di cui all'articolo 6 della	
	Legge n°142/2001;	
	definire il piano di crisi aziendale e le misure per farvi	
	fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lettera e)	
	della Legge n°142/2001.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate	
	alla sua competenza dalle vigenti norme di legge.	
	Art. 23	
	Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea,	
	anche in luogo diverso dalla sede sociale purché sul	
	territorio italiano, quante volte lo riterrà opportuno.	
	L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei	
	soci, a condizione che la relativa richiesta sia presentata	
	per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di	
	voto oppure dal Collegio sindacale.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata	
	dai soci.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente	
	l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei	
	locali della sede sociale e inviato a tutti i soci - anche	
	via posta elettronica - almeno dieci giorni prima	

	dell'adunanza. Nell'avviso suindicato deve essere indicata	
	la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può	
	aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza di adempimento delle suddette facoltà,	
	l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano anche presenti tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi, se esistenti. Verificandosi tale caso,	
	ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 24	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata	
	almeno la maggioranza assoluta dei soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	
	l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in	
	prima quanto in seconda convocazione da almeno tre quinti	

	dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	attribuiti a tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o	
	assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa: la	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata ai soci intervenuti nell'Assemblea non oltre	
	dieci giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non	
	intervenuti non oltre venti giorni dalla data della	
	pubblicazione della delibera.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure	
	per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge	
	n°142/2001, l'Assemblea dovrà essere costituita sia in prima	
	che in seconda convocazione da almeno metà di tutti i soci e	
	le relative delibere devono essere adottate con il voto	
	favorevole da tanti soci che rappresentino, oltre che la	
	maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si	
	tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori	
	risultanti dal libro soci. In caso di approvazione, nel	
	libro verbale dell'Assemblea dovranno essere riportati i	
	nomi di tutti i soci prestatoti che hanno espresso voto	
	favorevole all'approvazione del regolamento o del piano per	
	far fronte alla crisi aziendale.	
	Art. 25	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino	

	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e non siano	
	in mora nel versamento delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	azioni sottoscritte.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe	
	scritte.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i	
	sindaci e i dipendenti della Cooperativa.	
	Art. 26	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal Presidente del Consiglio di amministrazione salvo che	
	non elegga altri a presiederla.	
	Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.	
	L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla	
	nomina del segretario, che può essere anche una persona non	
	socia.	
	Le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano.	
	Potranno svolgersi a scrutinio segreto le elezioni delle	
	cariche sociali quando ciò sia chiesto da almeno un terzo	
	dei soci presenti e rappresentati all'Assemblea.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	

	dal Presidente e dal segretario.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto	
	dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere	
	trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea. All'Assemblea può presenziare, senza diritto	
	di voto, un rappresentante della Confcooperative di	
	Basilicata alla quale la Cooperativa è aderente.	
	B) Consiglio di Amministrazione	
	Art. 27	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri	
	eletti tra i soci dall'Assemblea, di cui la metà più uno non	
	deve appartenere alla categoria dei soci sovventori. Il	
	numero dei componenti, che dovrà essere dispari, è stabilito	
	dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.	
	La composizione del Consiglio di amministrazione deve	
	rappresentare adeguatamente, quando ciò è possibile, la	
	compagine sociale che lo elegge.	
	Gli Amministratori restano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.	
	Gli amministratori hanno diritto ad un eventuale compenso,	
	che deve essere deliberato dall'Assemblea ad essi spetta	
	comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	eventualmente un Vice-Presidente e/o un Consigliere	

	delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un	
	segretario che può essere un estraneo al Consiglio.	
	Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni del	
	Consiglio decadono dalla carica.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte	
	dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di	
	sfiducia motivata. Detta mozione deve essere sottoscritta da	
	tanti soci che rappresentano almeno 1/5 dei voti	
	complessivi. Gli amministratori e, in loro vece i sindaci se	
	esistenti, devono convocare l'Assemblea entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della mozione. Alla votazione sulla	
	mozione di sfiducia partecipa tutta la base sociale.	
	In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 - 30 comma	
	C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto	
	al risarcimento del danno.	
	Art. 28	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando se ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La	
	convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi	
	(anche via posta elettronica) o da recapitarsi non meno di	
	quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in	
	modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se esistenti, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussione si	
	procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità	
	prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.	
	Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se	
	firmati dal Presidente e dal segretario. L'amministratore	
	che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di	
	interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento	
	della deliberazione.	
	Il Presidente ha la facoltà di inviare i lavori del	
	Consiglio anche a persone che non ne facciano parte, in	
	qualità di relatori o uditori.	
	Art. 29	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o	
	più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla	
	sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio	
	sindacale, se esistente; gli amministratori così nominati	
	restano in carica sino alla successiva Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	La scadenza della carica degli amministratori così nominati	

	è quella degli amministratori sostituiti.	
	Art. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, fatta eccezione di quelli che per legge sono di	
	esclusiva competenza dell'Assemblea.	
	Il Consiglio può anche deliberare l'adesione della	
	Cooperativa a Consorzi di cooperative, o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici,	
	anche con la partecipazione di non soci, stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Art. 31	
	il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o	
	a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Art. 32	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in	
	giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che	
	rientrano nell'oggetto sociale. Il Presidente è perciò	
	autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da	
	privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,	

	rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	In caso di sua assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o assenza di questo, a un	
	consigliere designato dal Consiglio..	
	Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire	
	ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e	
	speciali per singoli atti o categorie di atti la	
	rappresentanza della società da esercitarsi sia	
	singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro	
	conferiti.	
	C) Collegio dei Sindaci	
	Art. 33	
	Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e	
	due supplenti.	
	Essi sono eletti anche fra i non soci dall'assemblea, la	
	quale nominerà pure il Presidente del Collegio steso, durano	
	in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene	
	corrisposto alcun compenso; qualora l'assemblea stabilisca	
	che devono essere remunerati, il compenso deve essere	

	fissato all'atto della nomina e per tutta la durata della	
	carica.	
	Art. 34	
	Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della	
	cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto	
	costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti	
	e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture	
	contabili, nonché, l'osservanza delle norme stabilite dalla	
	legge per la valutazione del patrimonio sociale.	
	Il Collegio Sindacale nella relazione all'Assemblea di cui	
	al 2° co. dell'art. 2429 C.C. deve specificatamente indicare	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società ai sensi dell'art. 2 co.	
	2° della L. n. 59/92.	
	Il collegio sindacale deve accertare ogni trimestre la	
	consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli	
	della cooperativa ricevuti in pegno, cauzione o custodia. I	
	sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione, con l'obbligo di	
	verbalizzare gli accertamenti fatti.	
	Il collegio sindacale, deve altresì riferire, nella	
	relazione all'assemblea, sulla corrispondenza dell'attività	
	svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità statutarie.	

	Art. 35	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del C.d.A e delle	
	assemblee; gli inadempienti decadranno	
	Il collegio sindacale può richiedere notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali e su determinati affari.	
	I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da	
	parte degli amministratori. Il collegio sindacale deve	
	riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci hanno tutti gli	
	altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	Requisiti mutualistici	
	Art. 36	
	E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né	
	durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento	
	della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del	
	capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la	
	riduzione del valore nominale delle azioni dei soci	
	sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il	
	valore nominale delle altre azioni.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	

	rivalutato secondo il disposto dell'articolo 20, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della	
	Legge n°59 del 31.1.1992.	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 37	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con	
	la maggioranza stabilita dall'articolo 24 secondo comma,	
	nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 38	
	Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci	
	e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del	
	presente statuto e della gestione sociale, sarà devoluta ad	
	un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno	
	da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti	
	o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Potenza.	
	Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le	
	formalità di procedure, irritualmente.	
	Art. 39	
	Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto,	
	valgono le disposizioni legislative sulle società	
	cooperative a responsabilità limitata rette coi principi	
	della mutualità agli effetti tributari e la disciplina	

FIRMATO: Adriana DELL'AGLI, VINCENZA CARAMUTO, Franca FALANGA, FILOMENA ROMANIELLO, NOTAIO (SIGILLO)

44 di 44